



**TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA**

**SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott.	Filippo Lamanna	Presidente
Dott.ssa	Simona Delle Site	Giudice
Dott.ssa	Veronica Zanin	Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

**D e c r e t o**

***Oggetto: omologazione ex art. 180 l.fall.***

Del concordato preventivo proposto da Società 2019 S.r.l., assistita e difesa dagli Avv.ti Giovanni Frau, Giuseppe Berardini Alberto Pellegrini e Marco Fusignani

----

Con ricorso depositato il 26/7/19, la Società 2019 S.r.l. ha presentato al Tribunale di Novara domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., con riserva di deposito del piano e della proposta concordataria.

La società ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi e il 29.11.2019 ha tempestivamente depositato il piano e la proposta di concordato preventivo.

Con decreto del 30.1.2020 il Tribunale, acquisito il parere del Commissario Giudiziale ha ammesso la società 2019 S.R.L. alla procedura di concordato preventivo, confermando la nomina dell'Avv. Paolo Borgna come Commissario Giudiziale.

In data 19.5.2020, il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione definitiva sul prezzo di vendita per la cessione di ramo d'azienda, chiedendo la fissazione della vendita competitiva ai sensi dell'art. 163 bis l.fall..



Con decreto del 12.6.2020, il Tribunale, atteso che la pubblicità svolta non aveva portato nuove manifestazioni di interesse rispetto a quelle dell'affittuario, ha autorizzato l'apertura della procedura competitiva per la cessione del ramo d'azienda.

Con verbale del 3.12.2020, il Giudice Delegato, rilevato che per il bene oggetto della procedura competitiva *“non sono pervenute offerte migliorative rispetto al prezzo previsto nel contratto preliminare e nel piano concordatario”* ha dichiarato chiusa la procedura competitiva. L'offerta di cui al contratto preliminare stipulato con C.Tessile S.p.A., per l'importo di € 980.000,00 per il ramo d'azienda di Società 2019 S.r.l del 04/07/2019, di cui al punto 12.1, è, dunque, divenuta definitiva al prezzo di € 980.000,00.

In data 17.12.2020 si è tenuta l'adunanza dei creditori in cui il Giudice Delegato, preso atto del mancato raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli prevista dall'art. 177 l.f., ha rinviato ogni determinazione all'esito dei termini di legge di cui all'art. 178 l.f. per le ulteriori manifestazioni di voto.

Con decreto del 14.1.2021, il Tribunale, considerati i voti favorevoli pervenuti e preso atto del raggiungimento delle maggioranze indicate dalla legge, ha fissato udienza per omologazione ai sensi dell'art. 180 l.fall.

In vista di tale udienza si è costituita ritualmente la società debitrice, ed il Commissario ha depositato il parere previsto dall'art. 180, comma 2°, l. fall., mentre nessun creditore o soggetto interessato – ritualmente notiziati dell'udienza mediante notifica del decreto di fissazione ovvero con la pubblicazione prevista dal combinato disposto degli artt. 180 e 17 l. fall. – ha proposto opposizione.

Il commissario ha ritualmente depositato il parere previsto dall'art. 180, l.fall. dando atto dell'assenza di scostamenti rispetto al piano, richiamando il parere favorevole già emesso in sede di relazione ex art. 172 l.fall.

All'udienza del 18.3.2021, il Tribunale ha chiesto chiarimenti in ordine all'istanza presentata dalla società al Giudice Delegato, con cui la stessa ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167 comma 2 L.F., a prorogare il termine entro il quale dare esecuzione al contratto preliminare dalla data del 10 febbraio 2021 sino alla data del 30 giugno 2021, come termine ultimo, mantenendo nel frattempo in essere un contratto di comodato modale con la promissaria acquirente. In particolare, il Tribunale ha chiesto alla ricorrente di prendere posizione in ordine agli eventuali profili di interferenza con il piano depositato, chiarendo se tale modifica fosse idonea ad incidere sulla fattibilità e la tempistica del piano, così come approvato dai creditori.

Sul punto, la società ha evidenziato che la modifica del termine richiesta trova la sua giustificazione nelle sopravvenienze dovute all'attuale situazione epidemiologica e che, in ogni caso, la mancata percezione dei canoni per il periodo di riferimento può essere integralmente assorbita dal fondo rischi di euro 70.000,00 previsto nel piano.

Il Commissario Giudiziale ha espresso parere positivo in ordine all'istanza formulata, precisando che la proroga del termine non risulta idonea ad alterare la misura e la tempistica di soddisfazione dei creditori indicata nel piano.



Il Tribunale si è, dunque, riservato in ordine all'omologazione.

Nell'effettuare la disamina dei presupposti per l'omologazione, deve anzitutto rilevarsi che l'iter procedimentale si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato ed, in particolare, quella relativa alla procedura competitiva ed alle operazioni di voto. Durante il procedimento non sono emerse circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 173 l.fall.

All'esito del giudizio di homologazione, può essere ribadita la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura (qualità di imprenditore fallibile, stato di crisi, modalità di pagamento dei debiti, completezza della documentazione), confermando sul punto le valutazioni già espresse in sede di ammissione.

Il concordato proposto ai creditori da Società 2019 S.r.l. può essere qualificato come concordato in continuità indiretta.

Il 4.7.2019, infatti, la ricorrente ha sottoscritto un contratto di affitto di ramo d'azienda della durata di un anno e un preliminare di acquisto, con la società C. Tessile S.p.A.. L'affitto è stato ritenuto dalla ricorrente lo "strumento ponte" necessario per assicurare la continuazione dell'attività d'impresa mantenendone il nome, il know how, l'avviamento, la storicità, i marchi parte dei dipendenti e la proprietà dell'immobile ove essa opera, e, dunque, volto alla realizzazione della cessione dell'attività in favore di C. Tessile (o del soggetto miglior offerente ai sensi dell'art. 163-bis L.F.).

Sussistono i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per qualificare la qualificazione del concordato come in continuità, considerato che la Suprema Corte ha chiarito che *"ogni qualvolta la prosecuzione dell'attività di impresa da parte dell'affittuario (a prescindere dal momento della stipulazione del contratto di affitto) sia rilevante ai fini del piano, e cioè influenzi la soddisfazione dei creditori concorsuali, il concordato preventivo dovrà essere qualificato con continuità aziendale"* (Cass. Civ., n. 29742/2018).

L'attivo concordatario si compone dell'incasso dei crediti vantati nei confronti dei clienti, dei canoni versati dall'affittuaria nel periodo di durata del contratto, pari ad euro 30.000, del corrispettivo che verrà versato dalla promissaria acquirente per l'acquisto del ramo d'azienda, ad un prezzo pari alla differenza tra l'importo fisso di euro 980.000,00 e: (a) i debiti verso i Dipendenti alla Data di Godimento, anche per trattamento di fine rapporto e competenze differite (ratei ferie, permessi e rol, 13<sup>a</sup> etc.); (b) i relativi contributi; (c) i pagamenti effettuati dall'Affittuaria a tale titolo durante il periodo di affittanza che abbiano efficacia liberatoria per la Concedente; (d) gli eventuali esborsi di cui all'art. 10.2; (e) i debiti per l'Immobile in Leasing e (f) i debiti per il Macchinario in Leasing, e degli importi derivanti dalla vendita delle rimanenze di magazzino, parimenti oggetto di impegno all'acquisto da parte dell'affittuaria.

La domanda e il piano prevedono il pagamento a favore dei creditori chirografari non postergati di una somma di denaro in una misura percentuale pari al realizzo del patrimonio attivo messo a disposizione del ceto creditorio nel rispetto del grado, con una previsione per il grado chirografario pari al 21,60 % (pari a Euro 342.544,96).

Il piano concordatario, proposto da Società 2019 S.r.l., prevede in particolare:



- a) il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, sia con riferimento alle spese in prededuzione e di giustizia (pari a euro 320.510,00), sia con riferimento ai crediti con privilegio generale pari (pari ad euro 751.261,94);
- b) il soddisfacimento dei crediti privilegiati presumibilmente in misura non inferiore al 21,60 % del valore del credito vantato per complessivi Euro 342.544,96,

L'importo complessivo che si presume di ricavare dalla vendita dell'attivo patrimoniale della Società è pari al fabbisogno concordatario, tenendo prudenzialmente a riserva un fondo rischi generico per crediti a chirografo, anche per sopravvenienze passive in tutti i gradi, di Euro 70.000,00 accantonato ed utilizzabile per qualsiasi imprevisto.

In caso di mancato o parziale utilizzo del fondo, gli importi inutilizzati andranno a vantaggio del ceto creditorio di grado chirografario con un incremento della percentuale offerta che può giungere fino al 4,414%.

Il pagamento dei creditori avrà luogo entro 90 giorni dal realizzo dell'azienda e delle altre voci dell'attivo che dovrà intervenire anche con successivi riparti entro tre anni dalla data di definitività del decreto di omologa del concordato preventivo e secondo il rispetto della *par condicio creditorum*.

Per quanto attiene al giudizio di fattibilità del piano, che il Tribunale può senza dubbio riesaminare in fase di omologa, si ritiene di poter confermare le valutazioni espresse in sede di ammissione. Il Tribunale, in particolare, considerati i chiarimenti resi dalla società ed il parere reso dal Commissario Giudiziale, non ritiene che l'autorizzazione, richiesta ai sensi dell'art. 167, secondo comma, l.f., a prorogare il termine entro il quale dare esecuzione al contratto preliminare sia idonea a costituire una modifica del piano così come approvato dai creditori, escludendo, dunque, che la circostanza sia ostativa all'omologazione del concordato.

Pertanto la domanda di omologa può essere accolta.

Considerato che, pur potendo essere qualificato come in continuità indiretta alla luce dei più recenti orientamenti della Suprema Corte, il presente concordato si sostanzia nella cessione unitaria dell'azienda e prevede altresì la riscossione dei residui crediti verso clienti, l'esecuzione del concordato dev'essere affidata ad un Liquidatore giudiziale, che il Tribunale – in assenza di indicazioni della ricorrente nella proposta concordataria - individua nella persona della dott.ssa Paola Daffara, in possesso dei requisiti previsti per la nomina di curatore richiamati dall'art. 182 l.fall.

Considerata la natura del procedimento e la mancanza di opposizioni, devono dichiararsi non ripetibili le spese del giudizio di omologa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Novara, visti gli artt. 177 e 180, co. 1, L.F.:

- 1) omologa il concordato preventivo proposto da SOCIETA' 2019 S.R.L., con sede in Cameri, (NO), Strada per Novara, n. 280,
- 2) conferma la nomina quale Commissario Giudiziale dell'Avv. Paolo Borgna;



- 3) nomina Liquidatore Giudiziale la dott.ssa Paola Daffara, la quale si atterrà alle seguenti disposizioni:
- a) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
  - b) il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone in via telematica copia digitale al Commissario Giudiziale, che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;
  - c) il Liquidatore darà periodiche informative in ordine allo stato della liquidazione mediante i rapporti indicati all'art. 182, ultimo comma, L.F.;
  - d) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sui rapporti periodici di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
  - e) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
  - f) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
  - g) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;
  - h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà telematicamente, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;
  - i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate dal Tribunale a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;



I) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

3) riserva la nomina del Comitato dei Creditori al Giudice Delegato su indicazione nominativa da parte del Commissario giudiziale di almeno 6 creditori tra quelli più rappresentativi;

4) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 L.F., nonché sul sito internet del Tribunale;

5) dichiara irripetibili le spese del procedimento di omologa.

Novara, così deciso nella camera di consiglio del 8.4.2021.

Il Presidente

Dott. Filippo Lamanna

